



Visti l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si approva il seguente

ATTO DI INDIRIZZO

sulle modalità organizzative del servizio di Psicologia di base della Regione Abruzzo sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 8 ottobre 2022, n. 28 "Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Atto di Indirizzo disciplina le modalità organizzative del servizio regionale di psicologia di base nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 8 ottobre 2022, n. 28, "Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni", di seguito denominata legge regionale.

Sono disciplinate dalla presente norma:

- a) la definizione delle specifiche competenze e dei titoli dello psicologo di base, di cui all'articolo 2 della legge regionale;
- b) la formazione degli elenchi provinciali degli psicologi di base e la gestione degli incarichi convenzionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale;
- c) la disciplina delle modalità organizzative e l'individuazione delle strutture regionali che collaborano all'esercizio della funzione dell'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale.

2. In armonia con le finalità della legge regionale, il presente Atto di Indirizzo promuove lo sviluppo omogeneo del servizio di Psicologia di base sul territorio regionale al fine di intercettare i bisogni di benessere psicologici della popolazione, organizzare e gestire l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura e realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali.



Art. 2

Elenchi degli Psicologi di base

1. È istituito presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) del Servizio Sanitario Regionale della Abruzzo l'elenco degli psicologi di base.
2. Rappresentano requisiti essenziali per l'iscrizione negli elenchi di psicologia di base tenuti dalle ASL:
 - a) diploma di laurea (Laurea Magistrale in Psicologia - Classe LM-51 - ex D.M. 270/2004) o Laurea Specialistica in Psicologia (Classe 58/S – ex D.M. 509/1999);
 - b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale;

In fase di prima applicazione ed in attesa della definizione, da parte dell'Osservatorio Permanente di cui all'art. 6 della legge regionale, dei corsi di formazione specifici da riservare agli idonei ai sensi del successivo art. 6, è altresì requisito essenziale il documentato svolgimento di attività almeno biennale, anche non continuativa e con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL e nelle strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Abruzzo. Per i candidati che presentano attestazione di struttura privata accreditata è necessaria documentazione fiscale che comprovi l'attività contrattualmente svolta e/o di avere almeno 2 anni di anzianità contributiva.

Art. 3

Competenze degli psicologi di base

1. L'attività dello Psicologo di base è volta a intercettare i bisogni di salute psicologica della persona e della collettività attraverso azioni di:
 - a) promozione del benessere psicologico e degli stili di vita salutari;
 - b) sostegno ai processi di adattamento nelle condizioni critiche lungo l'arco del ciclo di vita;
 - c) intervento nelle condizioni di disturbi psicologici lievi e/o transitori (disturbi psicologici comuni) e/o di lievi criticità relazionali;
 - d) consultazione e integrazione con i servizi specialistici nelle condizioni di esordio di disturbi psicologici o di disagio;

Lo Psicologo di base possiede adeguate competenze in merito alla gestione di:

- a) iniziative di promozione a livello individuale, relazionale e di comunità di stili di vita salutari;
- b) problemi legati all'adattamento, quali elaborazione dei lutti, perdita del lavoro, separazioni, diagnosi di malattia e cronicità;
- c) problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19;



- d) gestione della sintomatologia ansioso-depressiva e psicosomatica a bassa intensità con invio dei casi a media e alta intensità ai servizi di specialistica;
 - e) problemi legati alle fasi di transizione del ciclo di vita;
 - f) condizioni di stress e disagi emotivi transitori;
 - g) sostegno psicologico nelle condizioni di malattia e, in particolare, nell'adattamento alle condizioni di malattia cronica;
 - h) vulnerabilità psico-sociale;
 - i) integrazione funzionale della psicologia di base con i servizi specialistici di secondo livello e degli altri servizi sanitari e sociosanitari.
2. Lo Psicologo di base è inserito nel Distretto o nell'Area Distrettuale socio-sanitaria per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.
3. Lo Psicologo di base promuove il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base ed opera in rapporto con i distretti socio-sanitari e le loro articolazioni funzionali (altre sedi distrettuali). La sua collocazione può essere prevista all'interno o in collegamento funzionale con le Case di Comunità hub attivate nel territorio.
4. La richiesta di assistenza psicologica è inoltrata dai medici di cure primarie o dai pediatri di libera scelta allo Psicologo di base territorialmente competente.
5. Lo Psicologo di base assume in carico tempestivamente la richiesta di assistenza ed effettua la valutazione del bisogno (*assessment*) al fine dello sviluppo di un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un intervento psicologico a bassa intensità.
6. Lo Psicologo di base interagisce con i Punti Unici di Accesso socio-sanitari delle Case di Comunità e svolge la propria attività avendo come referente clinico il Direttore dell'UO complessa di Psicologia clinica, se esistente, o il dirigente psicologo che opera nel distretto sanitario di base o lo psicologo specialista che opera all'interno dell'UCCP o dell'AFT.
7. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale sono a carico del Servizio sanitario regionale e sono eventualmente integrati con le risorse dei Piani Distrettuali Sociali. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, fissato con Deliberazione della Giunta Regionale.
8. Le ASL e gli Enti Capofila di Area Distrettuale (ECAD) contemplano le funzioni dello psicologo di base nell'ambito della convenzione socio-sanitaria per il coordinamento delle attività del PAT (Piano Attuativo Territoriale) con quelle del PSD (Piano Sociale Distrettuale).

Art. 4

Procedure per l'iscrizione negli elenchi dello Psicologo di base

1. Previa indizione di avviso pubblico da parte della ASL territorialmente competente, le istanze di iscrizione negli elenchi dello Psicologo di base e la documentazione comprovante il possesso dei



requisiti di cui all'articolo 2 sono presentate, esclusivamente in via informatica e digitale, nelle forme previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 è documentato:

a) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per i titoli accademici e di studio;

b) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, per i titoli di servizio prestato presso una Amministrazione Pubblica o un gestore di Pubblico Servizio;

c) i titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri – in tal caso previo riconoscimento - devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.

3. La ASL competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza adotta il provvedimento di iscrizione oppure comunica all'interessato il provvedimento di diniego.

4. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatta salva ogni responsabilità, a termini di legge.

5. L'elenco e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati prenderne visione ed estrarne copia.

6. La modulistica per la presentazione dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali delle singole AASSLL e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale delle stesse, contestualmente all'indizione degli avvisi.

Art. 5

Gestione dell'elenco e degli incarichi convenzionali

1. Le singole AASSLL aggiornano l'elenco con cadenza biennale nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato e provvedono d'ufficio alla revisione periodica dell'elenco degli psicologi iscritti al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Sono espunti dall'elenco, con provvedimento espresso del dirigente competente, i soggetti che:

a) presentano espressa richiesta di cancellazione;

b) perdono i requisiti per l'iscrizione.

3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.



4. Le AASSLL procedono all'attivazione degli incarichi convenzionali tramite pubblicazione di manifestazioni di interesse aperte ai soli psicologi iscritti negli elenchi aziendali, che accolgono esclusivamente i professionisti idonei alla stipula delle convenzioni.

5. Rappresentano titolo preferenziale - da prevedere nella manifestazione di interesse per l'attivazione delle convenzioni - il possesso di Diploma di Scuola di Specializzazione di area psicologica, Dottorati di ricerca in ambito psicologico, Master universitari di I o II livello in area psicologica, Diploma di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal MIUR. La pertinenza dei titoli dianzi citati dovrà essere conseguita nei campi dei Settori Scientifico-Disciplinari M-PSI/04, M-PSI/07, M-PSI/08 così come definiti nelle declaratorie ministeriali;

5. Le manifestazioni di interesse si sostanziano nell'indizione di avvisi di selezione, disciplinati dalle AASSLL, per la formazione di graduatorie con relativi punteggi, finalizzate al conferimento di incarichi convenzionali di collaborazione a partita IVA senza vincolo di subordinazione.

Art. 6

Corsi di formazione specifici

1. Gli iscritti negli elenchi dovranno, su indicazione dell'Osservatorio Permanente di cui all'art. 6 della legge regionale, seguire corsi di formazione specifici nelle aree disciplinari di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale, tenuti dalle AA.SS.LL. in convenzione con le Università del Territorio.

2. Sono attribuite, tra le altre funzioni assegnate dalla legge, all'Osservatorio:

1) la definizione del programma, dei contenuti e delle modalità di partecipazione del corso di formazione specifico per gli idonei di cui al presente articolo;

2) lo svolgimento, per il tramite delle ASL e del Dipartimento Sanità, delle attività di monitoraggio ed elaborazione in forma anonima dei dati di utilizzo del servizio e delle altre informazioni previste all'art. 7 della legge regionale, anche ai fini di relazione periodica al Consiglio regionale.